



SERVIZIO TRIENNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE
PER GLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA E DI
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AGLI EDIFICI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

ANNI 2024 -2027

Presidente: Michele De Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Marco Conti	Resp. del Servizio: Ing. Marco Conti
Firme:	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Marco Conti
PROGETTISTA	Ing. Annalisa Bollettino
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Geom. Franco Tocco
	Firmato digitalmente
	Firmato digitalmente
	Firmato
1	REVISIONE
0	EMISSIONE
Rev.	Descrizione

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
B	1	10/07/2024		B_CSA-24-27_r01

INDICE

ART. 1 – PREMESSA.....	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO.....	7
ART. 5 - AMMONTARE DEL SERVIZIO	7
ART. 6 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	10
ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 8 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	11
ART. 9 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	11
ART. 10 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE.....	12
ART. 11 - ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	12
ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PROGRAMMATA	15
ART. 13 – APETTI NORMATIVI	16
ART. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17
ART. 15 - DISCIPLINA PRONTO INTERVENTO E DELLA REPERIBILITA'	18
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
ART. 17 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI	19
ART. 18 - VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CONTROLLO	20
ART. 19 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO	21
ART. 20 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	21
ART. 21 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.....	21
ART.22 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	21
ART.23 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	22
Art. 24 - SUBAPPALTO	23
ART. 25 - SUB-CONTRATTI	24
ART 26 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	25
ART. 27 - VALIDITA' DEI PREZZI.....	25
ART. 28 - FORMAZIONE NUOVI PREZZI	25
ART. 29 - LAVORI IN ECONOMIA.....	25
ART. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	26
Art 30 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO	26
ART. 31 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE	26
ART. 32 - MAESTRANZE IMPIEGATE NEI LAVORI	27
ART. 33 - RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE	27
ART. 34 - CONSIDERAZIONI SUL PERSONALE DELL'ASSUNTORE.....	27
ART. 35 - NORME DI SICUREZZA	27
ART. 36 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI.....	28
ART. 37 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	28
ART. 38 - RISERVATEZZA	28
ART. 39 - COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE	28
ART. 40 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI.....	29

ART. 41 - ONERI.....	29
Art. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 43 - GARANZIA PROVVISORIA.....	30
Art. 44 - CAUZIONE DEFINITIVA	31
ART. 45 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE - PENALI.....	32
ART. 46 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI.....	33
ART. 47 - CESSIONE DELL'APPALTO.....	33
ART. 46 - ONERI FISCALI E VARI	33
ART. 49 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.....	34
ART. 50 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO	34
ART. 51 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI O PARTI DI ESSO E MACCHINARI.....	34
ART. 52 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI.....	34
ART. 53 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	35
ART. 54 - COMPETENZA GIUDIZIARIA.....	35

ART. 1 – PREMESSA

Il presente documento descrive le prescrizioni minime che l'aggiudicatario deve rispettare nel corso di svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, consistenti nel servizio di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria installati negli immobili di competenza Provinciale suddivisi in lotto 1 e lotto 2 come indicato negli elaborati C e D.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del Servizio sono la gestione degli Impianti termici, l'esercizio e conduzione, la manutenzione, le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione periodica e programmata e - dove previsto- straordinaria, oltre che la delega a TERZO RESPONSABILE, degli apparati e dei sistemi di climatizzazione invernale, estiva, di produzione di acqua calda sanitaria presenti nelle centrali e sottocentrali a servizio degli Edifici di cui agli elaborati C e D suddivisi in lotto 1 e lotto 2.

Gli edifici interessati dall'appalto sono per la maggior parte di tipo scolastico (E7), ed in minor misura palestre (E6.2), uffici (E2) con riferimento alla classificazione degli edifici del DPR 412/93 art.3.

Il servizio viene svolto al fine di garantire il funzionamento senza interruzioni, la sicurezza e la piena efficienza degli impianti come sopra individuati, oltre che ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia.

Di seguito vengono elencate le prestazioni richieste dal presente servizio:

1. Servizio di gestione delle Centrali Termiche;
2. Esercizio e conduzione degli impianti termotecnici (impianti di climatizzazione invernale ed estiva e produzione a.c.s). conformemente alle disposizioni di legge e alle norme UNI vigenti;
3. Manutenzione periodica e programmata conformemente alle disposizioni di legge e alle norme UNI vigenti;
4. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
5. Esercizio, conduzione e manutenzione ordinaria periodica e programmata del sistema di telegestione;
6. Manutenzione straordinaria (su richiesta della committenza) conformemente alle norme UNI vigenti;
7. Servizio Terzo Responsabile ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i., del D.P.R. 412/93 e s.m.i e D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
8. Servizio di reperibilità e pronto intervento, da considerarsi attivo anche durante le ore al di fuori del normale svolgimento di lavoro dell'ufficio preposto della Provincia e dei plessi scolastici, nonché nei giorni festivi;
9. Servizio di assistenza ai funzionari dei vari Enti ispettivi di controllo (Vigili del Fuoco, Inail, Asl, ecc.) nonché al personale della Provincia.
10. Predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio delle unità immobiliari facenti parte del presente capitolato d'appalto, qualora richiesto e fatta salva la valutazione economica da parte dell'Amministrazione.

Viene evidenziato che gli operatori economici per svolgere le prestazioni del servizio in oggetto devono possedere i seguenti requisiti:

- possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione SOA nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28, ai sensi dell'art. 6 comma 8, del DPR n. 74 del 16/04/2013.
- abilitazione ai sensi del D.M. n° 37/2008 art. 1 comma 2 lettera c) e lettera e);
- possesso del patentino per conduttore impianti termici di II° grado, secondo quanto previsto dal D.L. n° 152 del 03/04/2006 rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro per la conduzione degli impianti termici aventi potenzialità termica nominale superiore a 232 kW;
- possesso di certificazione F-Gas, ovvero abilitazione ad operare su apparecchiature di refrigerazione ai sensi del DPR 146/2018 e rilasciata in conformità al Regolamento UE 267/2015.

Ciascun intervento dovrà essere effettuato a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore e dovrà essere eseguito da personale idoneo ed abilitato.

Le prestazioni elencate in seguito non si intendono esaustive, ad esse andranno aggiunte tutte le ulteriori disposizioni previste dalle Norme UNI pertinenti e/o indicate nei libretti d'uso e manutenzione degli impianti e dei dispositivi presenti.

In generale l'aggiudicatario dovrà svolgere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria in maniera autonoma e programmata, con la periodicità necessaria eventualmente concordata con la Provincia, in modo da garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e tenuta a norma degli Impianti degli edifici interessati.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, la definizione dei tempi per procedere alla loro messa a norma, ai sensi del art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, al fine di poter mantenere la delega di terzo responsabile.

Tali situazioni di difformità andranno immediatamente segnalate alla Provincia che potrà valutare l'opportunità di impartire ordini di intervento ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate e garantire la copertura finanziaria di tali interventi.

In tali casi - solo per le attività di natura straordinaria - potranno essere affidate le operazioni di intervento alla stessa Ditta appaltatrice previa approvazione della spesa (approvazione a cura del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna, Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio) da individuare con riferimento ai tariffari degli artigiani in vigore nella Provincia di Ravenna.

Costituisce ulteriore specifica responsabilità della Ditta appaltatrice redigere e sottoscrivere al termine delle operazioni di controllo dell'efficienza energetica, uno specifico Rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del suindicato D.P.R. n. 73/2013, e garantire un costante aggiornamento dei libretti di impianto e del catasto, oltre che rilevare immediatamente alla Provincia di Ravenna, gli eventuali rendimenti di combustione inferiori ai limiti normativi e i parametri non rispondenti a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento.

Allo stesso modo - solo per attività di natura straordinaria – potranno essere affidati interventi di sostituzione alla stessa Ditta appaltatrice previa approvazione della spesa a cura dell'Ufficio provinciale suindicato, da individuare con riferimento ai tariffari degli artigiani in vigore nella Provincia di Ravenna.

La ditta, su richiesta dell'Amministrazione, si renderà inoltre disponibile ad effettuare tutte le operazioni, compresa la preventiva progettazione e acquisizione delle necessarie autorizzazioni, atte a rendere a norma gli impianti e i relativi locali di pertinenza; l'onere per tale prestazione sarà eventualmente oggetto di ulteriore trattativa.

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme procedurali previste dal presente capitolo prendono a riferimento la legislazione vigente in materia nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 615 del 13 luglio 1966 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

- Legge n. 1083 del 1971 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas e s.m.i.
- Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23 "Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE". (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019).
- D.M. 28/04/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
- D.M. del 01/12/1975 Norme di sicurezza per gli impianti contenenti liquidi caldi sottopressione.
- D.M. 08/11/2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
- UNI 10738/98 per gli impianti domestici alimentati con combustibile gassoso preesistenti alla data del 13 marzo 1990.
- UNI 10389 per generatori di calore di potenza termica nominale del focolare > a 4 kW alimentati con combustibile gassosi e liquidi con misurazione dei parametri relativi ai rendimenti di combustione.
- Decreto del 17 marzo 2003 Ministero delle Attività Produttive, Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- UNI 7129/08 Progettazione installazione e manutenzione di impianti alimentati da reti di distribuzione con potenza al focolare minore di 35 kW.
- UNI 7271 Norme di sicurezza per impianti termici con portata termica nominale minore di 115 kW.
- UNI 8364/84 riferita all'attività di manutenzione e controllo da sottendere agli impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare non minore di 35 kW.
- UNI 10389 del 1994 Misura in opera del rendimento di combustione.
- UNI 10412-1/06 riguardante i requisiti di sicurezza specifici per impianti di riscaldamento strutturati con generatori di calore alimentati con combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici;
- UNI 10435 del 1995 Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatore ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
- UNI 10436 del 1996 Caldaia a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
- UNI 10640 e 10641 Progettazione delle canne fumarie.
- UNI 10642 del 1997 Classificazione delle caldaie.
- UNI 10845/00 riguardante i sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti da apparecchi alimentati a gas.
- Circolare ISPESL del 18/09/2006.
- Legge del 9 gennaio 1991 n. 10 - "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" in attuazione dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m. i.
- DECRETO 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" (GU n. 178 del 02/08/2005).
- D. Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 relativa al Rendimento energetico in edilizia".

- D. Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 - Rendimento energetico in edilizia".
- D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 Regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e c) , del D. Lgs. 19/08/2005, n. 192.
- D.M. 10/02/2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al DPR n. 74/2013.
- D.M. 20/06/2014 Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia adi tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, la direttiva 97/23/CE "equipaggiamenti a pressione" recepita con D. Lgs n. 93/200.
- D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (GU - Serie Generale n. 132 del 10/06/2009) Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e B), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
- DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (GU n. 158 del 10 luglio 2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il richiamo alle norme sopra elencate è esteso alle altre norme o disposizioni in esse a loro volta richiamate.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di n. 36 (trentasei) mesi corrispondenti alle stagioni termiche dal 15 ottobre 2024 al 14 ottobre 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, vale a dire dal 15 ottobre 2027 al 14 ottobre 2029.

È vietato il rinnovo tacito del contratto. In ogni caso alla scadenza, la Ditta appaltatrice, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Provincia non avrà provveduto altrimenti, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.117 del D. Lgs.36/2023.

ART. 5 - AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo a base d'appalto è pari a:

- a) per i 36 mesi (triennio): **€ 204.360,00** (duecentoquattromilatrecentosessanta/00) di cui **€ 153.360,00** di canone triennale, soggetto a ribasso d'asta, **€ 48.000,00** di componente extra canone, non soggetti a ribasso d'asta, e **€ 3.000,00** di costi per la sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva di legge;
- b) per l'eventuale rinnovo di 24 mesi: **€ 136.240,00** (centotrentaseimila duecento-quaranta/00) di cui **€ 102.240,00** di canone biennale, soggetto a ribasso d'asta, **€ 32.000,00** di componente extra canone, non soggetti a ribasso d'asta, e **€ 2.000,00** di costi per la sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva di legge.

L'ammontare del presente appalto è costituito da una quota fissa annuale, necessaria per il servizio di manutenzione ordinaria e gestione, di cui al precedente art. 1 punti 1),2),3),4) 5),7),8), 9), 10) e da una quota variabile, di cui allo stesso art. 1, punto 6), in funzione dei lavori di manutenzione straordinaria e nuove forniture eventualmente necessarie, da concordare di volta in

volta, sulla base dei tariffari degli artigiani in vigore nella Provincia di Ravenna come anche riportato nell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

La quota annuale (canone) per il servizio di manutenzione ordinaria e gestione a canone, come meglio dettagliata nell'elaborato C è così suddivisa:

Lotto 1: € 30.040,00 (trentamilaquaranta/00) di canone soggetto a ribasso d'asta, oltre a € 500,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 8.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, e così per complessivi **€ 38.540,00** (oltre IVA di legge),

Lotto 2: € 21.080,00 (ventunomilaottanta/00) di canone soggetto a ribasso d'asta, oltre a € 500,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 8.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, e così per complessivi **€ 29.580,00** (oltre IVA di legge).

La quota per i 36 mesi (trennale) del suddetto Servizio di manutenzione ordinaria e gestione a canone, dettagliata nell'elaborato C, è così suddivisa:

Lotto 1: € 90.120,00 (novantamilaecentoventi/00) soggi a ribasso d'asta, oltre a € 1.500,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 24.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, e così per **€ 115.620,00** (oltre IVA di legge),

Lotto 2: € 63.240,00 (cinquantanovemilatrecentoquaranta/00) soggetti a ribasso d'asta, oltre a € 1.500,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 24.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, e così per **€ 88.740,00** (oltre IVA di legge)

I costi per la sicurezza sono calcolati in funzione delle situazioni di interferenza della Ditta appaltatrice con gli occupanti degli edifici serviti e le normali attività svolte all'interno degli stessi, individuando le situazioni più problematiche e quindi più onerose per chi svolge il servizio. Vengono inoltre considerate le situazioni in cui risulterebbe necessario l'utilizzo di un trabattello per svolgere normali operazioni di manutenzione. (si veda allegato H-DUVRI).

Riepilogando, la spesa complessiva per il servizio di tre anni, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni risulta essere così distinta:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE (CANONE) - soggetto a ribasso d'asta		
a1.1	Componente a canone lotto 1	90.120,00	
a1.2	Componente a canone lotto 2	63.240,00	
	TOTALE A1)		153.360,00
A2	LAVORI IN ECONOMIA - non soggetti a ribasso d'asta		
a2.1	Componente extracanone lotto 1	24.000,00	
a2.2	Componente extracanone lotto 2	24.000,00	
	TOTALE A2)		48.000,00
B	COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta		
b1.1	Costi a misura lotto 1	1.500,00	
b1.2	Costi a misura lotto 2	1.500,00	
	TOTALE B)		3.000,00
A1+A2 + B	TOTALE IMPORTO TRIENNALE DEL SERVIZIO		204.360,00

Nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori due anni la quota risulta invece così suddivisa:

LOTTO 1 € 60.080,00 (canone) soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 1.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 16.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria (oltre IVA di legge);

LOTTO 2 € 42.160,00 (canone) soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 1.000,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 16.000,00 di lavori di manutenzione straordinaria (oltre IVA di legge).

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEL RINNOVO BIENNALE		IMPORTO €	
		Parziale	Total
A1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE (CANONE) - soggetto a ribasso d'asta		
a1.1	Componente a canone lotto 1	60.080,00	
a1.2	Componente a canone lotto 2	42.160,00	
	TOTALE A1)		102.240,00
A2	LAVORI IN ECONOMIA - non soggetti a ribasso d'asta		
a2.1	Componente extracanone lotto 1	16.000,00	
a2.2	Componente extracanone lotto 2	16.000,00	
	TOTALE A2)		32.000,00
B	COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta		
b1.1	Costi a misura lotto 1	1.000,00	
b1.2	Costi a misura lotto 2	1.000,00	
	TOTALE B)		2.000,00
A1+A2 + B	TOTALE IMPORTO TRIENNALE DEL SERVIZIO		136.240,00
c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	0,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		31.335,20
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		167.575,20

Così per complessivi:

a) Servizio per la durata di 36 mesi	€	204.360,00
b) Rinnovo ulteriori 24 mesi	€	136.240,00
IMPORTO TOTALE	€	340.600,00

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si prevede, sulla base delle precedenti stagioni termiche, un importo triennale pari a circa **€ 24.000,00** sia per il lotto 1 che per il lotto 2. Gli importi dei lavori saranno in funzione del prezzario di cui all'art. 2.

Ogni intervento richiesto, inerente il servizio extracanone, sarà corrisposto con l'importo risultante dei prezzi con l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara relativamente alla manodopera ed ai materiali del prezzario ufficiale.

Allorché si richiedano interventi aventi voci di prezzario di materiali e/o prestazioni non presenti in quello adottato, la S.A. si riserva la facoltà di comparare i prezzi di mercato con quelli suggeriti dalla Ditta Aggiudicataria e quindi di rivolgersi a terzi per eventuali offerte e prestazioni.

Il contratto di appalto regolato dal presente disciplinare avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, oltre eventuale rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

Va tenuto presente che il contratto attualmente in essere avrà termine ad ottobre del 2024.

Si può ragionevolmente ritenere che i pagamenti relativi al nuovo contratto inizieranno a gennaio del 2025 ma per un servizio relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2024, pertanto le specifiche imputazioni possono essere così determinate per il triennio di servizio in contratto:

	2024	2025	2026	2027
LOTTO 1				
Canone	€ 12.016,00	30.040,00	30.040,00	18.024,00
Costi per la sicurezza	€ 200,00	500,00	500,00	300,00
Lavori in economia	€ 3.200,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00

	2024	2025	2026	2027
LOTTO 2				
Canone	€ 8.432,00	21.080,00	21.080,00	12.648,00
Costi per la sicurezza	€ 200,00	500,00	500,00	300,00
Lavori in economia	€ 3.200,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00
Totale	27.248,00	68.120,00	68.120,00	40.872,00
IVA al 22%	5.994,56	14.986,40	14.986,40	8.991,84
TOTALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO	33.242,56	83.106,40	83.106,40	49.863,84
TOTALE SERVIZIO				249.319,20

Allo stesso modo, nel caso di un eventuale rinnovo, di ulteriori due anni i pagamenti relativi al rinnovo del suddetto contratto inizieranno a gennaio del 2028 ma per un servizio relativo all'ultimo trimestre dell'anno 2027, pertanto le specifiche imputazioni saranno così determinate per l'ulteriore biennio di servizio in contratto:

	2027	2028	2029
LOTTO 1			
Canone	12.016,00	30.040,00	18.024,00
Costi per la sicurezza	200,00	500,00	300,00
Lavori in economia	3.200,00	8.000,00	4.800,00
LOTTO 2			
Canone	8.432,00	21.080,00	12.648,00
Costi per la sicurezza	200,00	500,00	300,00
Lavori in economia	3.200,00	8.000,00	4.800,00
Totale	27.248,00	68.120,00	40.872,00
IVA al 22% e arrotondamento	5.994,56	14.986,40	8.991,84
TOTALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO	33.242,56	83.106,40	49.863,84
TOTALE SERVIZIO			166.212,80

ART. 6 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di ridurre o aumentare (nei casi di dismissioni o nuove acquisizioni) gli immobili o porzioni di essi rispetto a quelli originariamente indicati a contenuto dell'appalto negli elaborati C e D. La conseguente variazione del costo in relazione all'aumento o diminuzione del numero degli impianti o parti di essi, verrà determinata considerando il loro costo iniziale di manutenzione ordinaria annuale così come indicato al precedente art. 5.

ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Servizio verrà regolarizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto tra Provincia e Ditta, contestualmente alla consegna delle chiavi dei locali e della documentazione. Di seguito si esplicitano le competenze spettanti ad ogni firmatario:

- **PROVINCIA DI RAVENNA**, in qualità di proprietaria di tutti i sistemi, impianti, dispositivi, attrezzature installati negli edifici oggetto del presente servizio, provvede alla stipula del contratto di manutenzione e controllo periodico per tutti gli impianti individuati con il presente atto, individuando nelle specifiche di seguito riportate, le modalità e la tempistica per l'effettuazione del servizio in oggetto; provvederà altresì alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta affidataria previa acquisizione di tutto quanto sotto indicato;

- **DITTA APPALTATRICE**, l'impresa affidataria del servizio in oggetto del presente appalto provvederà alla conduzione, alla gestione ed all'esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e la manutenzione previsti nel presente contratto, come descritte nelle successive specifiche tecniche, e comunque secondo le normative vigenti ed i libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature/attrezzature installate, rapportandosi direttamente con il referente responsabile della Provincia. Le operazioni manutentive dovranno essere effettuate sul posto mediante l'ausilio di una piccola officina mobile e personale tecnico adeguatamente formato.

ART. 8 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti da parte della Provincia potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva. È ammesso dare inizio al servizio in pendenza della stipula del contratto una volta che lo stesso sia stato aggiudicato e deliberato. La Provincia provvederà alla consegna delle chiavi delle porte dei locali tecnici e, dove esistenti, delle porte e/o cancelli d'accesso, oltre che dei libretti e della rimanente documentazione necessaria.

Con l'avvio del servizio di manutenzione sarà redatto un preciso e dettagliato verbale dal quale dovrà risultare lo stato di efficienza e di conservazione dei singoli impianti; tale verbale sarà sottoscritto dalla Ditta, dalla Provincia e, se convocato, da un rappresentante dell'Ente preposto al controllo.

Nel caso che gli impianti non risultassero in perfette condizioni, sarà cura della Ditta farlo risultare chiaramente nel già menzionato verbale.

Nel caso di mancata inclusione nel verbale di consegna di quanto sopra, ogni difetto o avaria che venisse in seguito riscontrato, sarà considerato come dovuta a trascuratezza della Ditta ed a questa addebitato salvo sempre ogni eventuale rivalsa per i danni che ne potessero emergere.

ART. 9 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Allo scadere dell'appalto di manutenzione o ad una data convenientemente anticipata sarà provveduto, da parte della Ditta uscente, alla riconsegna degli impianti con la sottoscrizione di un verbale delle variazioni intervenute rispetto alla consegna. Anche le chiavi dovranno essere restituite presso l'ufficio preposto al termine della data prevista dal contratto.

Alla riconsegna, gli impianti dovranno risultare efficienti e perfettamente funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso degli stessi.

Qualora risultassero defezioni, mancanze od altro dovute ad inadempienze agli impegni assunti dalla Ditta, la Provincia provvederà a fare eseguire tutti i ripristini, riparazioni e sostituzioni occorrenti, rivalendosi sulle somme ancora da liquidare alla Ditta uscente, ove questa non provveda direttamente nei termini che saranno imposti dalla Provincia.

Restano impregiudicati i diritti di rivalsa per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

Ad una data concordata, prima della scadenza contrattuale, la Ditta dovrà consegnare le chiavi e allegati al verbale di consegna la seguente documentazione:

- libretti d'impianto/centrale compilati;
- rilascio di tutta la documentazione già consegnata e di quella degli apparati di nuova installazione oltre che, ove necessario, di quella delle apparecchiature tarate e omologate ISPESL e/o sottoposte a verifica;
- certificato di verifica di controllo di avvenuta manutenzione (allegato F ed allegato G del D. Lgs 192/05 come modificato dal D. Lgs 311/06) e relativa ricevuta di presentazione agli organi preposti al controllo ai sensi del DPR 412/93;
- rapporti di controllo dell'efficienza energetica di tutti gli impianti;

ART. 10 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE

Il Servizio di gestione delle centrali comprende quanto sotto specificato con spese a totale carico dell'aggiudicatario sia per la fornitura di materiali di consumo sia per la manodopera, con esclusione della fornitura di energia elettrica e gas metano, dei consumi di acqua e del liquido antigelo eventualmente necessario per il funzionamento in sicurezza delle centrali e di ogni altra fornitura non compresa nel presente capitolato e relativi allegati.

Il servizio di gestione comprende l'erogazione dei servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo, allo stesso tempo, al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente eseguire tutti quegli interventi che si renderanno necessari a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, revisioni di apparecchi o componenti di impianto.

L'appaltatore si impegna ad erogare il proprio servizio ed a rispettarne le relative obbligazioni anche con riferimento al sistema di telegestione delle Centrali Termiche già presente ed in uso in ogni Centrale.

ART. 11 - ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Per esercizio e conduzione di un impianto di climatizzazione si intende il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e interventi a carattere di urgenza, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (art. 1 comma 1 lettera n DPR 412/93).

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano gli interventi a carattere generale di esercizio e conduzione rientranti esplicitamente negli oneri della ditta appaltatrice:

- 1) la preaccensione delle caldaie con almeno 15 gg di anticipo rispetto al previsto inizio del periodo di riscaldamento (che dovranno essere mantenute in funzionamento continuativo per almeno 6 ore al fine di verificare eventuali problemi) per evidenziare eventuali situazioni anomale dopo la messa a riposo degli impianti ed intervenire tempestivamente.
- 2) La messa in servizio delle caldaie destinate alla climatizzazione invernale secondo i limiti previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/93, salvo la facoltà dell'Amministrazione di ampliare tali limiti (art. 10).
- 3) La modifica dei tempi di funzionamento delle centrali in occasione delle feste natalizie, pasquali e durante le elezioni e comunque in tutti quei casi in cui il titolare dell'attività ne faccia espressa richiesta;
- 4) Il rispetto dei limiti di esercizio degli impianti termici per quanto attiene al periodo e durata giornaliera definita;
- 5) La gestione degli impianti termici in modo da non superare i valori minimi e massimi delle temperature negli ambienti. A tal fine l'Appaltatore dovrà effettuare, su richiesta della stazione appaltante, il rilievo della temperatura dell'aria dei singoli ambienti degli edifici. Per ogni edificio le suddette misure dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile in punti rappresentativi concordati con l'Amministrazione Provinciale (almeno due punti di misura per piano).
- 6) La garanzia di salvaguardia degli impianti affidati nei periodi invernali di chiusura in cui la temperatura esterna sia inferiore a 0°C, mantenendoli in funzione per evitare il

congelamento dell'acqua nei circuiti di tutto il complesso. Nessun onere aggiuntivo è previsto per tale prestazione.

- 7) Trasmissione alla Committenza, all'inizio della stagione termica, dell'elenco nominativo del personale addetto agli impianti compreso quello destinato al controllo ed alle ispezioni per il buon andamento dell'appalto. Il personale che per motivate ragioni non fosse ritenuto di gradimento della Provincia dovrà essere sostituito nelle mansioni richieste nel presente appalto;
- 8) Il monitoraggio mensile in continuo della temperatura di un locale tipo in almeno due edifici, indicati dall'Amministrazione, contemporaneamente e per tutta la durata dell'Appalto. Tale monitoraggio potrà essere effettuato con strumentazione per il rilievo dotata di data logger interno, o con altre modalità a discrezione e con strumentazione dell'Appaltatore. Mensilmente l'Appaltatore dovrà analizzare i dati e consegnare il grafico dell'andamento della temperatura (report mensile) dei locali oggetto del monitoraggio. Prima della scadenza del periodo di acquisizione, l'Amministrazione indicherà in quali locali intenderà effettuare la misura nel mese successivo;
- 9) La conduzione delle centrali termiche secondo le prescrizioni dell'art. 11 del DPR 412/93, evitando sprechi di combustibile, senza giusta motivazione;
- 10) Le mansioni connesse all'espletamento delle funzioni di "Terzo Responsabile", ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DPR 412/93;
- 11) Il mantenimento del rendimento di combustione dei generatori di calore entro i limiti previsti dall'art. 11 comma 14 lettera a) del DPR 412/93 mediante operazioni di manutenzione proponendo anche, se necessario, la sostituzione dei generatori stessi;
- 12) Il mantenimento dei corretti rapporti di combustione per il contenimento dei consumi energetici. A tale scopo l'Appaltatore dovrà effettuare prove di combustione con la cadenza che ritiene più opportuna e regolare di conseguenza il bruciatore. Tali misure e relativi interventi dovranno essere periodicamente trasmesse all'Amministrazione (report mensile);
- 13) La verifica periodica di tutti gli elementi riportati sul libretto d'impianto o comunque installati in centrale, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza;
- 14) La compilazione iniziale del libretto d'impianto per gli impianti termici ove questi risultino mancanti o non aggiornati;
- 15) Aggiornamento delle schede di consistenza degli impianti presenti presso la Provincia nel caso in cui vengano effettuati interventi particolari e significativi sui componenti;
- 16) Aderire alle procedure di gestione della manutenzione riportate nel presente capitolo tecnico;
- 17) La realizzazione di un report mensile contenente, per ogni centrale/sistema impiantistico:
 - Chiamate ricevute con carattere di urgenza per avarie impianti e segnalazioni dal sistema di telecontrollo, tipo di anomalie e tempi di ripristino;
 - Anomalie verificatesi nel periodo di riferimento;
 - Interventi realizzati, in corso o non ancora approvati dall'Amministrazione;
 - Misure di temperatura effettuate;
 - Misure effettuate sulle emissioni;
 - Lettura contatori acqua di reintegro impianto;
 - Lettura contatori metano;
 - Aspetti gestionali da segnalare

Tali punti, assieme al diagramma di temperatura interna rilevato per i locali tipo, saranno oggetto di discussione nell'ambito delle riunioni periodiche mensili con i tecnici della Provincia.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a segnalare all'Amministrazione l'eventuale necessità di adeguamento sostanziale e/o residuale delle C.T. alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, di sicurezza ecc, entro 90 giorni dall'aggiudicazione. Trascorso tale periodo senza alcuna segnalazione, ogni eventuale onere anche residuale derivante dalla messa a norma degli impianti (in riferimento alle norme vigenti alla data di consegna degli stessi) risulterà a carico dell'Appaltatore. tali eventuali proposte saranno poi ovviamente soggette alla libera determinazione dell'Amministrazione, purché non in contrasto con l'espletamento da parte dell'aggiudicatario delle funzioni di Terzo Responsabile, né con i suoi compiti di ente gestore delle C.T. Gli interventi dovranno essere illustrati e motivati e riportare il relativo preventivo di spesa nonché le norme di riferimento che dettano tale necessità.

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

L'esercizio degli impianti deve essere effettuato in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di comfort, l'efficienza e la continuità di funzionamento degli impianti, nei periodi e negli orari stabiliti dalla Provincia di Ravenna.

L'esercizio degli impianti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende le seguenti attività:

- Verifiche di funzionamento degli impianti, comprensivi di sanificazione delle batterie e della verifica di pressione dei gas refrigeranti;
- Avviamento degli impianti secondo le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante;
- Sorveglianza tecnica di tutti gli impianti;
- Azione di controllo e di misura dell'esercizio eventualmente previsti per legge;
- Predisposizione, per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (ad esempio le pompe di circolazione) o per le quali è prevista una sequenza di accensione, dell'alternanza dell'apparecchiature in servizio o della sequenza di accensione;
- Pronto intervento;
- Spegnimento;
- Messa a riposo: l'aggiudicataria sarà tenuta a predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della stagione di raffrescamento;
- Nel periodo invernale, sarà cura della Ditta appaltatrice adottare di ogni accorgimento atto a preservare gli stessi dal pericolo di gelo. Eventuali inconvenienti causati dal gelo devono essere prontamente rimossi e riparati dall'aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero derivati.

ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PROGRAMMATA DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE

Per esercizio, conduzione e manutenzione ordinaria periodica e programmata del sistema di telegestione si intendono tutte quelle attività volte a rendere funzionale ed utilizzabile della ditta appaltatrice il sistema di telegestione già presente nelle Centrali Termiche e di proprietà della Provincia di Ravenna.

La ditta Appaltatrice dovrà quindi utilizzare nella conduzione delle Centrali Termiche il sistema di telegestione esistente e provvedere alla sua manutenzione (e manutenzione dei dati contenuti nei data base) con assunzione dei relativi oneri d'uso quali costi telefonici, costi di manutenzione delle apparecchiature, interventi di assistenza per il programma stesso.

Al termine dell'incarico l'Appaltatore dovrà restituire alla Provincia quanto ricevuto in consegna a titolo gratuito.

La gestione del sistema risulta finalizzata:

- ad un intervento il più rapido possibile sugli impianti in caso di malfunzionamento (il sistema comunicherà la necessità di intervenire);

- al contenimento dei consumi energetici (e pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere all'impostazione e modifica delle curve climatiche, dei parametri di controllo e gestione dei vari organi dell'impianto al fine di ottimizzare l'esercizio). L'appaltatore dovrà collegarsi con le unità locali con cadenza almeno settimanale per consentire lo scarico dei dati e l'analisi del suo funzionamento.

È a carico dell'Appaltatore:

- il controllo degli impianti di regolazione comprese apparecchiature elettriche, elettroniche hardware e software per il controllo ed il telecontrollo degli impianti;
- il monitoraggio costante degli allarmi segnalati dal sistema di telegestione al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione della problematica riscontrata e garantire il comfort climatico degli ambienti;
- la sostituzione delle batterie esauste nelle centrali di telecontrollo (compresa la batteria). Per evitare che la batteria si scarichi al termine della stagione si dovrà lasciare alimentato il quadro di telecontrollo (oppure staccare un morsetto della batteria da reinserire all'atto della riaccensione);
- dotare i modem GSM (anche quello in dotazione alla postazione del PC dell'Ufficio del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio, del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna) al servizio del sistema di telegestione-telecontrollo di SIM card DATI intestate all'Appaltatore medesimo. Per tutta la durata dell'appalto, saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla volturazione o alla sostituzione delle SIM Card, del relativo traffico o di qualsiasi altro costo dovuto alla trasmissione dei dati degli apparati sopra descritti;
- approntare ed affiggere all'esterno delle centrali termiche i cartelli e/o le tabelle prescritte dalla normativa, tempo per tempo, vigente;
- dotarsi di un unico numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le segnalazioni di guasti/interruzioni di servizio ed esigenze specifiche di servizio. L'attivazione del servizio di reperibilità avverrà all'atto della segnalazione al suddetto numero di telefono.

ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PROGRAMMATA

Per manutenzione ordinaria periodica e programmata si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell'impianto termico che possono essere effettuate in loco con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente (art. 1 comma 1 lettera h DPR 412/93).

Le operazioni di manutenzione ordinaria periodica e programmata devono essere svolte secondo le indicazioni dei libretti di uso e manutenzione di ogni apparecchiatura e secondo le modalità e prescrizioni illustrate per i principali componenti nell'elaborato E _ "Piano di manutenzione impianti primari".

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano gli ulteriori interventi a carattere generale di manutenzione ordinaria rientranti negli oneri della Ditta appaltatrice come manutenzione ordinaria e non indicati nel piano suddetto:

- 1) operazioni di ricerca guasti e perdite di tutti gli impianti oggetto dell'appalto (compresi quelli interni);
- 2) riparazione di guasti e perdite limitatamente agli impianti termici primari (esclusi quindi gli impianti interni) oggetto dell'appalto con riparazioni di tutti i componenti meccanici ed elettrici costituenti gli impianti, comprese eventuali modifiche alle tubazioni;
- 3) approvvigionamento dei materiali di consumo in genere (lubrificanti, disincrostanti, materiali coibenti vernici protettive, soluzioni di lavaggio e quant'altro risulti necessario per il normale esercizio e la manutenzione ordinaria);

- 4) approvvigionamento dei prodotti (sali e salamoie) necessari per i trattamenti acqua degli addolcitori e dei prodotti per i dosatori;
- 5) manutenzione della necessaria cartellonistica inherente la centrale, suo completamento laddove danneggiata e/o non presente;
- 6) approvvigionamento e installazione di apposite targhette adesive identificative sui principali organi oggetto di comando e controllo (pompe, valvole motorizzate e pneumatiche, ecc.);
- 7) la manodopera per la sostituzione delle apparecchiature soggette a verifica da parte dell'ISPESL o AUSL, fermo restando che il costo delle apparecchiature sarà posto a carico dell'Amministrazione;
- 8) effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo di cui sono dotati gli apparecchi;
- 9) assistenza in caso di verifiche e controlli degli enti preposti;
- 10) costante verifica di ogni centrale (anche se dotata di telecontrollo) allo scopo di effettuare la manutenzione predittiva e le più idonee operazioni atte ad assicurare il buon funzionamento ed il buono stato di conservazione di tutte le apparecchiature installate nonché la sicurezza di esercizio. Tali verifiche dovranno risultare da apposito registro che dovrà essere depositato presso la centrale e contenere sia la data di ogni verifica, sia la firma del tecnico che l'ha effettuata, sia la specifica dell'intervento;
- 11) il controllo degli impianti di regolazione comprese apparecchiature elettriche, elettroniche hardware e software per il controllo ed il telecontrollo degli impianti;
- 12) la normale pulizia dei locali e delle apparecchiature componenti;
- 13) la pulizia completa del locale centrale e di tutti i suoi componenti e strutture e dell'area di pertinenza con cadenza annuale, il tutto compreso il trasporto e smaltimento dei relativi residui; tale pulizia è intesa comprensiva di un lavaggio vero e proprio del locale e dei componenti e tubazioni installati con adeguati prodotti detergenti;
- 14) le piccole opere di muratura e di verniciatura delle centrali e sottocentrali;
- 15) lo scarico delle linee da eseguirsi sia all'interno della centrale sia all'esterno dell'impianto a seguito di qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione (anche se relativo a manutenzione degli impianti interni e non eseguito dalla Ditta Appaltatrice) e successivo riempimento, provvedendo a togliere l'aria formatasi all'interno delle tubazioni per consentire il perfetto funzionamento e rendimento dei corpi scaldanti;
- 16) realizzazione di un piano organico temporale delle manutenzioni necessarie per la messa a riposo stagionale degli impianti da consegnare ogni anno all'Amministrazione provinciale entro il 30 aprile. Sulla base di tale programma, l'Amministrazione invierà il personale incaricato per seguire e controllare i principali interventi manutentivi.

ART. 13 – APETTI NORMATIVI

L'affidatario è inoltre soggetto ai seguenti adempimenti:

- compilazione del libretto di centrale o libretto di impianto nonché alla stesura su detti documenti dell'elenco degli elementi da sottoporre a verifica;
- rispetto dei limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti;
- compilazione dei suddetti documenti per le verifiche periodiche previste;
- rilevazione e mantenimento dei rendimenti ottimali di combustione;
- compilazioni e consegna agli uffici competenti dei **Rapporti di controllo di efficienza energetica** su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile superiore ai 12 kW, con oneri a carico dell'affidatario.

Di tutti i controlli ed interventi effettuati dovrà essere inviata comunicazione scritta, via Fax o tramite e-mail, al responsabile preposto, del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della

Provincia di Ravenna, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi rispetto all'effettuazione del controllo, salvo tempi più brevi espressamente indicati nei punti precedenti.

L'affidatario sarà inoltre tenuto, ai sensi dell'art.16 D.P.R.43/2012, "in qualità di persona di riferimento" a ciò delegata Provincia di Ravenna, relativamente alla gestione delle macchine e degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, ai controlli delle perdite previsti dal Regolamento UE 517/2014 e alla registrazione degli stessi nella BANCA DATI F-GAS come indicato dal D.P.R. 146/2018.

ART. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intendono in questa voce gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico (DPR 412/93 art. 1 comma 1 lettera i) meglio specificato nei seguenti casi:

- 1) L'eventuale fornitura e relativa installazione, di nuovi impianti o parti di essi, comprensiva delle eventuali opere murarie, a seguito di apposita richiesta dell'Amministrazione Provinciale per l'utilizzazione di nuovi immobili rispetto all'elenco di cui "Elaborato C" o per un diverso utilizzo degli stessi, che richieda un'implementazione della dotazione di impianti o parti di essi;
- 2) La fornitura e la messa in opera di nuovi prezzi di ricambio e/o materiali di consumo che si dovessero rendere necessari per garantire il perfetto funzionamento degli impianti, nel periodo intercorrente tra i controlli programmati, su espressa richiesta dell'Amministrazione Provinciale.
- 3) Lo spostamento e la ricollocazione di parti di impianti, comprensiva delle opere murarie e materiali accessori, su espressa richiesta dell'Amministrazione Provinciale.
- 4) Il riconoscimento dei lavori di manutenzione straordinaria avverrà di norma in contraddittorio tra le parti.

Detti lavori verranno affidati alla ditta appaltatrice dietro presentazione di un computo di spesa da approvare a cura dell'Ufficio competente del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio, del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, ed i lavori verranno quindi realizzati secondo le condizioni del presente Capitolato. In generale la ditta appaltatrice si deve rendere disponibile a realizzare qualsiasi tipo di lavoro riguardante la straordinaria manutenzione degli impianti e/o apparecchiature in questione, compreso gli eventuali ampliamenti, con le modalità di cui al presente articolo.

In questi ultimi casi saranno inoltre a carico dell'impresa gli eventuali oneri di progettazione ed il rilascio delle eventuali relative certificazioni finali, mentre sarà a carico della Provincia di Ravenna la direzione dei lavori ed il collaudo.

Qualsiasi variazione in aumento/diminuzione nel corso del periodo contrattuale, al momento non prevedibile, non potrà in nessun caso comportare richieste, indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura da parte dell'Impresa aggiudicataria.

La Provincia provvederà pertanto ad effettuare gli interventi in base alle reali necessità e comunque a suo insindacabile giudizio.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria verrà corrisposto il prezzo risultante dall'applicazione del prezziario ufficiale di riferimento, provvedendo e concordando eventuali nuovi prezzi, qualora si dovessero eseguire interventi non ricompresi in tale prezziario. In caso di intervento, sostituzione, modifica di parte dell'impianto si richiederà, ove sarà necessario, il rilascio della dichiarazione di conformità completa di allegati, schemi e quant'altro necessario per ottemperare ai disposti legislativi.

La Provincia si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dalla Ditta e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale.

ART. 15 - DISCIPLINA PRONTO INTERVENTO E DELLA REPERIBILITÀ'

La Ditta appaltatrice avrà l'onere di attivare o comunque garantire un servizio di reperibilità h 24 che sia in grado di sopperire alle richieste d'intervento avanzate direttamente dalla Provincia, oltre che quelle provenienti dagli Istituti Scolastici oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio della stagione termica la Ditta appaltatrice avrà l'onere di comunicare alla stazione appaltante il numero di telefonia fissa o mobile al quale ci si dovrà riferire (anche da telefono mobile) per qualsiasi comunicazione.

L'operatore addetto a rispondere alle telefonate avrà l'obbligo di tenere un registro sul quale andranno riportati i dati della conversazione (persona chiamante, edificio interessato, tipologia d'intervento richiesto ed eventuale guasto denunciato oltre che l'ora precisa della chiamata, nonché un codice identificato dell'intervento). Copia di tale registro potrà essere richiesta in qualsiasi momento dagli uffici della Provincia.

A maggior chiarezza, si specifica che gli interventi di riparazione urgenti nonché i guasti possono essere richiesti anche nei giorni feriali, al di fuori degli orari di lavoro dell'ufficio preposto della Provincia, e nei festivi, cioè sabato, domenica e le altre festività.

La procedura del Pronto Intervento è disciplinata secondo la gravità del guasto, e si distingue in 3 classi di intervento:

- intervento di somma urgenza, finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni o al ripristino di una funzionalità cessata; indice di gravità del guasto ALTO;
- intervento di urgenza, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati o ne aumentano i costi di gestione, indice di gravità del guasto MEDIO;
- interventi ordinari, individuati secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dalla D.L., indice di gravità del guasto BASSO.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti in funzione della portata dell'appalto in questione, anche in casi di contemporaneità di richiesta.

L'appaltatore all'atto della firma del contratto dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- indirizzo della sede operativa dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata nel territorio provinciale ad una distanza massima di 50 km dalle Centrali Termiche oggetto dell'appalto;
- uno o più numeri telefonici e di fax, di pronto intervento (vedi Art. 15), attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- elenco nominativo degli operai e/o tecnici della Ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda.

Tutte le maestranze durante gli interventi dovranno essere munite di apposito cartellino di riconoscimento, che dovrà contenere: nome della ditta, fotografia e nominativo, nonché numero di matricola dell'operaio.

L'attività di conduzione, gestione e manutenzione dovrà essere svolta da personale qualificato e competente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e quando richiesto, congiuntamente ai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio.

Le attività di manutenzione straordinaria, di cui al precedente art. 14 del presente capitolato, potranno, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del competente ufficio provinciale Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio.

Tutte le prestazioni indicate agli artt. 10-11-12-13-15 del presente Capitolato - nessuna esclusa - si intendono retribuite con il prezzo offerto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria a canone.

Si intendono già compensati anche i costi relativi a:

- lo smaltimento presso un impianto autorizzato degli oli esausti, dei fluidi refrigeranti, dei pezzi di ricambio esausti, materiali di risulta ed in generale tutte quelle parti di impianto che dovessero risultare non omologati, non conformi, non revisionabili e non collaudabili;
- tutte le prestazioni manutentive elencate e specificate all'elaborato E.

Le prestazioni indicate all'art. 15 rientranti nell'ambito della manutenzione straordinaria, non si intendono già compensate nel canone e saranno retribuite sulla base di quanto contenuto nel medesimo articolo.

Le parti di ricambio e/o i materiali di consumo necessari per una corretta manutenzione, devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente, far conservare all'impianto la conformità al prototipo omologato, essere esenti da difetti e imperfezioni ed essere garantiti dal manutentore secondo la norma di riferimento.

Un componente l'impianto o parte di esso può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione con un altro di prestazioni non inferiori (a totale carico della ditta appaltatrice).

Sarà cura dell'appaltatore medesimo provvedere al ripristino della collocazione del componente l'impianto o parte di esso in modo da garantire la perfetta funzionalità dello stesso. La predetta operazione di ripristino dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal momento della rimozione.

All'atto di ogni intervento di manutenzione il tecnico incaricato dalla Ditta deve compilare il libretto di centrale o di impianto secondo le procedure di legge.

ART. 17 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria deve avvenire perentoriamente entro la scadenza prevista sulla base del precedente intervento di manutenzione, con riferimento a quanto prescritto dalle norme UNI e dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria (non programmati) devono essere effettuati di norma entro 36 ore dalla chiamata.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio secondo la seguente tempistica, differenziata secondo la tipologia di intervento richiesto:

- interventi di somma urgenza, l'impresa dovrà intervenire entro 70 minuti dalla comunicazione - anche preannunciata telefonicamente - mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti o ripristinando la funzionalità;
- interventi di urgenza, l'impresa dovrà intervenire entro 24 ore dalla comunicazione, per ripristinare la completa funzionalità degli impianti interessati, portando a termine in immediata consecuzione il servizio richiesto;
- interventi ordinari, l'impresa è tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione del servizio così come segnalati nelle relative schede di richiesta di intervento.

L'impresa chiamata secondo una delle modalità come sopraindicato dovrà comunque comunicare tramite e-mail o fax, non appena sia stato eseguito, la fine di qualsiasi servizio/lavoro, con indicate

le modalità ed i tempi di esecuzione, che ha eseguito l'intervento ed ogni e qualsiasi altra nota ritenuta necessaria.

Nel suggerire una gestione informatizzata, si richiede di fornire entro 24 ore dall'intervento un resoconto scritto (anche su file) contenente i seguenti dati:

- numero univoco e progressivo attribuito alla richiesta;
- data, ora della chiamata e descrizione della problematica;
- sede (ufficio, scuola con il relativo n° di riferimento, come da Allegato A1, ecc.);
- data dell'intervento ed eventuali note sulle lavorazioni eseguite;
- nominativo del tecnico responsabile dell'intervento.

L'impresa deve sempre e comunque garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici e degli ambienti di lavoro dell'ente committente: a tal fine, durante gli interventi/prestazioni/lavori, deve ricorrere - quando occorra ed a sua cura e spese - all'installazione di apparati provvisori, eseguito nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e di tutela delle persone e dei beni.

Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non siano eseguiti tempestivamente e/o correttamente l'impresa appaltatrice è tenuta al pagamento delle penali previste al successivo art. 33 del presente capitolo.

ART. 18 - VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CONTROLLO

L'Amministrazione Provinciale esplica funzioni di vigilanza attraverso attività di verifica e controllo in relazione a tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale.

Negli interventi relativi alla sorveglianza/controllo la vigilanza sarà effettuata contestualmente dal Dirigente Scolastico e/o da suo delegato, il quale provvederà a sottoscrivere come attestazione di regolare esecuzione la bolla di manutenzione che dovrà essere trasmessa al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale.

L'Amministrazione verificherà tramite suo personale la corretta esecuzione degli interventi ricompresi nelle fasi della revisione, del collaudo e della manutenzione straordinaria. I già menzionati controlli non liberano l'impresa dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto. L'impresa, inoltre, non può invocare, come causa di interferenza nel compimento dei servizi o dei lavori, qualsivoglia intervento dell'amministrazione e del Dirigente Scolastico o suo delegato.

Come regola generale, nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle norme e prescrizioni previste nel presente capitolo.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non ritrovino speciali norme indicate nel presente capitolo, il soggetto aggiudicatario dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica.

Gli impianti termici ed elettrici delle centrali saranno gestiti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme UNI e CEI.

Allo scopo di controllare il corretto svolgimento della gestione e degli inerenti lavori e successivamente procedere alla loro liquidazione, l'Amministrazione tramite tecnici a ciò delegati:

- convocherà mensilmente una riunione di coordinamento con l'Appaltatore presso i propri uffici al fine di seguire costantemente l'esercizio delle centrali. Durante tali riunioni verranno esaminati i report mensili che come richiesto l'appaltatore è obbligato ad aggiornare costantemente. Di norma tali riunioni verranno convocate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- invierà i propri incaricati per la verifica della corretta effettuazione delle operazioni manutentive;
- potrà recarsi in qualsiasi momento e senza preavviso sul posto ove questi si svolgono richiedendo al personale dell'aggiudicatario tutte le verifiche che riterrà opportune.

Durante il corso dell'appalto l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, nonché degli orari contrattuali e della corretta manutenzione degli impianti, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati.

ART. 19 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO

Per l'espletamento del servizio di ordinaria manutenzione, di cui trattasi, sono a totale carico dell'Assuntore tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali uso e consumo (e le minuterie di scorta e/o ricambio) necessari per la conduzione, ivi compresi sali per addolcitori, agenti chimici vari, nonché la pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle apparecchiature presenti nelle centrali termiche e sottocentrali, in quanto compreso nel canone. Sono inoltre a suo carico le attrezzature necessarie, quali scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili, strumentazioni idonee e quant'altro necessario per eseguire le operazioni di verifica periodica e di manutenzione a perfetta regola d'arte.

ART. 20 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti degli impianti, le ceneri, gli oli, i fluidi frigoriferi, i materiali metallici, i materiali plastici, ecc.) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo l'impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. In caso di materiali recuperabili, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dall'Amministrazione.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, o devono in esso essere richiamati, oltre al presente Capitolato Speciale, comprensivo dell'elenco prezzi per i lavori da valutarsi a corpo e a misura:

- il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
- il DUVRI sui rischi specifici dei locali determinati dalle attività in essi svolte, in particolare per le attività di edifici scolastici e uffici provinciali;
- l'offerta della Ditta aggiudicatrice.

In relazione alla tipologia di servizio e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, indicati nello schema di contratto facente parte del progetto esecutivo, diversi dagli elaborati progettuali.

ART.22 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **in parte "a corpo" ed in parte "a misura"** così come riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, di cui all'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità dei lavori a misura effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale; La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi e dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 120 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'impresa è tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta, gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, **campionature di materiali e sondaggi**, livellazioni e ricerche piano-altimetriche, indagini di mercato in relazione ai lavori ed ai servizi da svolgere.

Il ribasso percentuale (derivante dall'offerta espressa mediante ribasso sull'Elenco Prezzi) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, la stipulazione del contratto d'appalto deve avvenire entro **30 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Qualora la sottoscrizione del contratto non avvenga per fatto dell'aggiudicatario, la stazione appaltante tratterà la cauzione provvisoria presentata a corredo dell'offerta, salva la richiesta di eventuali maggiori danni.

Per contro, qualora l'aggiudicatario non sia invitato a firmare il contratto entro i termini di cui sopra, il medesimo potrà, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetterà alcun indennizzo.

L'aggiudicatario non avrà comunque diritto ad alcun compenso o indennizzo eccetto il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto qualora il responsabile del procedimento e l'appaltatore non si siano dati concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART.23 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, la Provincia corrisponde, a richiesta dell'appaltatore, allo stesso una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione è erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del Servizio accertata dal Responsabile del procedimento. Nel caso in cui sia intervenuta la consegna in via d'urgenza, l'anticipazione è erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione, ferma restando la necessità di verifica dell'effettivo inizio dei lavori, è erogata nel primo mese dell'anno successivo. Per "erogazione" deve intendersi la liquidazione così come definita dall'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Il mandato di pagamento è emesso entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni predetti.

Nel caso di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione è recuperata, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Per "anno contabile" deve intendersi un periodo di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del Servizio. Nel caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è recuperata, fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto, sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno contabile di erogazione. In tal caso l'anno contabile deve essere inteso coincidente con l'anno solare successivo alla data di stipula del contratto.

Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale. Nel caso di contratto di appalto relativo a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione è recuperata per l'eventuale ammontare residuo dopo la scadenza del primo anno contabile in occasione del primo certificato di pagamento utile.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori e di quanto specificato ai commi 3 e 4 del presente articolo;

b) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia è automaticamente ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento

Art. 24 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte del Servizio, e dei lavori in esso contenuti, deve essere sempre autorizzato dalla Provincia ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tenendo presente che la percentuale massima subappaltabile per **la quota a parte del Servizio di conduzione e gestione (canone)** non può essere superiore al 49,9% del relativo importo di contratto. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 119, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, **la quota dei lavori (extracanone)**, oggetto del presente contratto di appalto possono essere subappaltati al 100%.

L'appaltatore può procedere al subappalto se:

1. Abbia indicato all'atto della presentazione dell'offerta le parti di Servizio e lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o a cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
2. Provveda al deposito, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio del Servizio e/o lavori da affidare in subappalto, del contratto (o contratti) di subappalto contenente l'oggetto dei lavori da assegnare in subappalto, la durata complessiva ed il relativo importo (evidenziando gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) corredato da quanto segue:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subappaltatore attesta l'assenza dei motivi di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e il possesso dei requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché, per subappalti superiori a Euro 150.000, il possesso, da parte del subappaltatore, di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, e in corso di validità.
 - b. Dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto;
 - c. Per subappalti di valore contrattuale superiore a Euro 150.000,00 (oneri fiscali esclusi) documentazione accertante che nei confronti del subappaltatore non vi siano cause ostative previste dalla norma antimafia;
 - d. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. relativo al subappaltatore contenente l'indicazione dei legali rappresentanti dell'impresa e, nel caso di società di capitali, la composizione del Consiglio di amministrazione e P.O.S. redatto dal sub-contraente, unitamente alla dichiarazione dell'appaltatore della conformità al proprio P.O.S.;

Si sottolinea, inoltre, il rispetto di tutte le disposizioni in tema di subappalto dettate dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Si precisa, inoltre, che l'art. 21 della Legge n. 646/1982 prevede il divieto del subappalto senza l'autorizzazione della Provincia e che la sua inosservanza è punita come reato e conferisce alla Stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto principale, pertanto, il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Provincia in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Provincia abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a euro 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto, coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b. nei cartelli esposti all'esterno dei luoghi di svolgimento del Servizio o del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antifortunistici.
- e. l'Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore/cottimista e una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo appaltatore, il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sosponderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Tenuto conto dell'esecuzione dei lavori durante l'attività didattica, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di dover rafforzare il controllo delle attività di cantiere e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti della scuola.

Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

ART. 25 - SUB-CONTRATTI

L'affidatario ai sensi dell'art 119 comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti è fatto obbligo all'appaltatore di rendere una dichiarazione dalla quale risulti che fra le parti sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge

n.136/2010, e di trasmettere alla stazione appaltante i documenti necessari alla verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie così come previsto dall'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008.

Come previsto dall'art. 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi stabiliti nell'art. 23 e nell'art. 28 del presente Capitolato, le fatture quietanzate degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera in copia conforme all'originale con dichiarazione apposta in calce alla copia stessa.

ART 26 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei prezzi di contratto è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 27 - VALIDITA' DEI PREZZI

Tanto il prezzo complessivo del servizio, quanto i singoli prezzi unitari - come risultanti dalla offerta dell'Impresa assuntrice - si intendono da essa fissati sulla base di calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi indipendenti da qualunque prevedibile eventualità che essa non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzo od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo la aggiudicazione.

ART. 28 - FORMAZIONE NUOVI PREZZI

Per la esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o qualora si debba impegnare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario di cui al successivo comma, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

È considerato prezzario ufficiale di riferimento l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2024" della Regione Emilia-Romagna, approvato con il concerto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia- Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2283 del 22/12/2023 e pubblicata nel BURERT n. 1 del giorno 2 gennaio 2024.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così come determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nelle contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserve negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

In caso di concordamento di nuovi prezzi, ove la loro introduzione non determini aumento dell'importo contrattuale o di affidamento, la sottoscrizione del relativo verbale costituirà titolo di efficacia dei nuovi prezzi, i quali dunque potranno essere inseriti in contabilità non appena intervenuta la suddetta sottoscrizione, approvati dal responsabile del procedimento e soggetti a ribasso d'asta.

ART. 29 - LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste e per le quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si può procedere in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore o da terzi. In tal caso occorrerà computare gli effettivi tempi e le quantità di impiego delle prestazioni dell'opera e dei materiali forniti.

Per la esecuzione di tale categoria di lavori varranno, per quanto applicabili, le stesse prescrizioni di carattere tecnico dettate nei precedenti articoli ovvero si seguiranno le disposizioni impartite all'atto pratico dalla D.L.

Per i lavori in economia saranno applicati le tariffe orarie, i prezzi dei materiali a piè d'opera, dei noli e trasporti, facendo riferimento all'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" della Regione Emilia-Romagna.

A tal proposito, si precisa che per le tariffe orarie di manodopera non saranno applicati compensi inferiori ai corrispettivi desunti dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria più avanti specificato, vigente alla data di presentazione dell'offerta (che dovranno essere indicate, in copia, alla presentazione dell'offerta medesima).

I lavori in argomento saranno soggetti a tutte le norme, generali e specifiche, che regolano il presente appalto e su di esse, pertanto, l'appaltatore sarà responsabile nella stessa e piena misura.

La determinazione dell'importo orario delle economie posto a base di gara garantisce il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria.

Il contratto collettivo nazionale prescelto per i lavori oggetto del presente Capitolato Speciale di appalto è il CCNL per i dipendenti del settore Edile Artigiano e delle Piccole e Medie Imprese e si stabilisce espressamente che a tale contratto – e non ad altri – l'impresa dovrà attenersi nella costruzione dell'offerta economica. L'offerta dovrà rispettare il dettato di cui all'art. 119 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'insolvenza di ciò è causa di risoluzione del contratto.

Gli operai messi a disposizione per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi, ed al proposito si precisa e prescrive che l'appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla D.L. le qualifiche o la specializzazione di ogni singolo operaio; la direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare l'impiego di operai di qualifica o specializzazione non idonee al tipo ed alle caratteristiche delle opere da eseguire, prescrivendo in tal caso d'ufficio la composizione della squadra e le rispettive qualifiche.

Per l'esecuzione dei lavori in economia l'appaltatore dovrà inoltre fornire le macchine e gli attrezzi necessari in perfetto stato di manutenzione e funzionamento e così conservarli per tutta la durata dei lavori stessi.

ART. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Si applicano le disposizioni dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art 30 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), l'appaltatore dovrà restituire al committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

Saranno liquidate le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte del committente.

L'appaltatore dovrà comunque garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

ART. 31 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE

L'appaltatore, in quanto TERZO RESPONSABILE, esegue il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, dell'Istituto Scolastico e di terzi.

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato. L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi,

nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La responsabilità dell'appaltatore si estende anche ai danni, a persone e cose, che si verifichino per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali occorrenti) queste saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle mansioni contrattuali.

ART. 32 - MAESTRANZE IMPIEGATE NEI LAVORI

Le maestranze impiegate dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria, dovranno essere in regola con le norme previste dalla Legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro della categoria; pertanto, resta inteso che l'Amministrazione Provinciale è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 33 - RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti all'Assuntore, il quale indicherà dove l'Amministrazione e la Direzione lavori indirizzeranno in ogni tempo ordini e notificheranno atti giudiziari.

ART. 34 - CONSIDERAZIONI SUL PERSONALE DELL'ASSUNTORE

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

Il personale dell'Appaltatore si presenterà sul luogo di lavoro munito di cartellino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale addetto al Servizio dovrà indossare, durante l'espletamento delle proprie funzioni, idoneo vestiario da lavoro; l'Appaltatore, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio dell'Amministrazione.

ART. 35 - NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'Amministrazione.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs 81/2008 in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore dovrà presentare, al momento della firma del contratto, copia del Piano Operativo di Sicurezza per la gestione della manutenzione ordinaria in base alla propria organizzazione

aziendale che dovrà tener conto dei piani di emergenza e peculiarità degli edifici in cui dovrà svolgersi il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 36 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi oggetto del presente Capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il ritardo del Servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo fax seguito da Raccomandata A.R: non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 37 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli eventi effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione del Servizio in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere resi noti all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 38 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore saranno di proprietà dell'Amministrazione.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. L'impresa da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Amministrazione assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
- Non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza all'Amministrazione di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori;

Analogamente l'Amministrazione si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Impresa.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del D. Lgs 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 39 - COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione all'Amministrazione Provinciale, esclusivamente per iscritto.

Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano in possesso o di competenza dell'Amministrazione, di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Servizio.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato all'Amministrazione nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

L'Appaltatore dovrà presentare ogni 40 (quaranta) giorni, oppure con una periodicità più frequente che venisse concordata, copia del registro degli interventi e della reperibilità. Un aggiornamento dello stesso potrà essere richiesto in qualsiasi momento dagli uffici della Provincia ed in tal caso dovrà essere prodotto entro 24 h dalla richiesta.

ART. 40 - OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente Capitolato, nonché alle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme e della loro incondizionata accettazione.

ART. 41 - ONERI

Oneri a carico dell'Assuntore

E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Impresa, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere o prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente capitolato e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare il servizio compiuto ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per:

- l'approvvigionamento di acqua, gas e gasolio;
- la fornitura di energia elettrica;
- l'esecuzione di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, la cui causa non sia da imputarsi all'aggiudicataria per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite "non a regola d'arte" sugli impianti.

Art. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Il committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- l'appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- l'appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;

- l'appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d'appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- l'appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'appalto;
- l'appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'appalto senza il preventivo assenso della committente.
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, l'appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all'appaltatore la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

ART. 43 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 e dell'articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, contestualmente all'offerta dovrà essere presentata una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria", **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando**, incrementato dei costi in economia e dei costi per la sicurezza, e cioè pari a **€ 6.812,00 (diconsi euro seimilaottocentododici/00)** da prestare sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia provvisoria dovrà in ogni caso essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è restituita, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 117 e 118 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 44 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ai sensi del combinato disposto dall'art. 53 e dall'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia globale all'atto della stipula del contratto, denominata "garanzia definitiva" e dovrà avere la forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia definitiva da presentarsi per la stipula del contratto è stabilita nella misura del 5%, dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. **È fatta salva la possibilità della richiesta di risarcimento dei maggiori danni da parte della Stazione Appaltante, in relazione a danni superiori alla cauzione definitiva in relazione alla specificità dell'appalto e del finanziamento pubblico dell'appalto stesso.**

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 117, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia bancaria deve essere prestata da istituti di credito autorizzati o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria a norma di legge; la garanzia assicurativa deve essere prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria della stazione appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In particolare, la stazione appaltante avrà diritto a valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto deposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante avrà inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti della mancata osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

ART. 45 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE - PENALI

Deficienze dei servizi e dei lavori

Qualora l'Amministrazione accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei servizi o lavori eseguiti dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio.

L'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Danni, inadempienze

I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. Eventuali danni economici per l'Amministrazione derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. I danni saranno stimati dallo scrivente Servizio Provinciale e trattenuti sulle rate successive.

Penali

La Ditta dovrà asservire ogni richiesta da parte della Provincia, in quelli che sono i compiti previsti: programmazione orari, accortezze gestionali, manutenzioni e riparazioni di guasti di tipo ordinario, compilazione dei documenti, libretti e/o verbali relativi al servizio di cui all'art. 2.

Qualora l'esecuzione di tali compiti non dovesse soddisfare le richieste della Provincia seppur in modo parziale, erroneo e/o fuori tempo previsto, è prevista l'applicazione di penali. La penale applicata alla terza infrazione contestata sarà di € 30,00: l'applicazione della penale si ripeterà ad ogni successiva infrazione e ci sarà il raddoppio della sanzione per il raggiungimento della 6°, 9°, 12°, 15° (e via di seguito) inadempienza dunque 3°, 4° e 5° infrazione = 30 € di penale ciascuna, 6°, 7° 8° infrazione = 60 € di penale ciascuna, ecc.

Le penali scatteranno quando non verranno rispettati i tempi delle varie tipologie di intervento, in particolare:

- per gli interventi di somma urgenza verrà applicata la penale qualora la ditta appaltatrice intervenga oltre i termini di capitolato (70 min); nel caso in cui l'intervento non venga eseguito nell'arco dei 140 minuti scatterà un ulteriore penale; nel caso in cui l'intervento non venga eseguito nell'arco dei 210 minuti scatterà la terza penale; le penali si cumuleranno con l'andamento sopra descritto fino all'esecuzione della prevista azione.
- per gli interventi di urgenza verrà applicata la penale nel caso in cui la ditta accumuli un ritardo alla scadenza delle 24 h; un ulteriore penale scatterà qualora il ritardo sia compreso in un

intervallo di tempo fra le 24 e le 48 h; le penali si cumuleranno con il procrastinarsi del ritardo nella maniera sopra descritta. Trattandosi di interventi di urgenza la S.A. potrebbe, a seconda dei casi e dunque esplicitamente espressi, considerare come tempi di ritardo i giorni di festività.

- per gli interventi ordinari verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di scadenza indicato nella richiesta d'intervento. Verrà applicata una penale - con la stessa cadenza - per ogni mancata e/o incompiuta risoluzione della problematica segnalata. La mancata consegna della documentazione richiesta da Capitolato, si contabilizzerà con una penale per ogni 24 ore di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata.

L'importo delle penalità dovrà essere detratto in sede di fatturazione, a seguito di contestazione scritta da parte del Responsabile della gestione del Servizio, oppure con emissione di nota di credito; in ultima istanza la Provincia potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di significativi e evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del tecnico responsabile del servizio, si potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Resta, inoltre, ferma la facoltà della Provincia di agire e procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% del rispettivo intervento ordinario o nel caso di penali su più lavori la somma complessiva sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del contratto secondo le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con l'Amministrazione.

ART. 46 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti la manutenzione ordinaria, verrà emessa dalla Ditta in tre soluzioni suddivise nella misura del 40%, 40% e 20% a seguito del benestare della stazione appaltante e di norma rispettivamente al 15 gennaio, al 15 maggio e 15 ottobre.

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto in merito alla manutenzione straordinaria e acquisto di nuovi materiali, verrà emessa a conclusione dei singoli ordinativi di lavoro a seguito di un riepilogo trimestrale degli interventi ed in occasione della fatturazione del canone con le tempistiche indicate nel precedente comma.

ART. 47 - CESSIONE DELL'APPALTO

La cessione del presente appalto non potrà avvenire in nessun caso.

E' vietato alla ditta appaltatrice di cedere in tutto od in parte l'attività oggetto del presente contratto; è consentito il subappalto, purché dichiarato in sede di presentazione dell'offerta e previo consenso dell'Amministrazione appaltante, per l'esecuzione di parte del presente servizio o di servizi specifici a ditte specializzate, rimanendo però sempre essa responsabile verso l'Amministrazione stessa.

ART. 46 - ONERI FISCALI E VARI

Ai fini della registrazione fiscale del relativo contratto, si tratta di prestazioni soggette ad IVA del 22%. Le spese di segreteria, quelle di registrazione e quelle per bolli nonché le imposte e le tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del suddetto contratto, sono poste interamente a carico dell'appaltatore.

ART. 49 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato speciale per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, e in particolare:

Leggi, decreti e norme tecniche

L'esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa a norma o di nuova realizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e in particolare del:

- Presente Capitolato Speciale di Appalto;
- Regola dell'arte Legge n. 186 del 01/03/1968;
- DPR n. 74/2013
- D.M. n. 37/2008;
- D. Lgs 81/2008.

Coordinamento con le opere di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti parte delle competenze della ditta appaltatrice.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti parte delle competenze della ditta appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali ed eventuali impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di render note tempestivamente all'Amministrazione appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza.

ART. 50 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto in modo che gli impianti in specie e/o macchinari rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dalle vigenti normative.

La sua esecuzione deve essere coordinata secondo le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto o con le esigenze che potrebbero sorgere dalla eventuale contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte.

La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

ART. 51 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI O PARTI DI ESSO E MACCHINARI

Per la fornitura di nuovi impianti o parti di essi, se non diversamente disposto da norme di legge in materia, la garanzia è fissata in 12 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Si intende, per garanzia degli impianti o parti di essi e macchinari, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e macchinari per effetto della non buona qualità dei materiali (se forniti dall'Impresa) o per difetto di montaggio.

ART. 52 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI

Opere accessorie e provvisionali

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto, tutte le opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione di quanto previsto nell'oggetto del presente appalto, come ad esempio: fori passanti nei muri e nei pavimenti, fissaggio di grappe, sostegni e simili, ecc, mentre sono escluse dall'appalto le opere murarie e di specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti ad impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte, ecc. e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice.

Le prestazioni di eventuali ponti e di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per l'esecuzione del servizio, devono far carico alla ditta appaltatrice.

Servitù, permessi danni a terzi

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante e del Dirigente Scolastico, le servitù ed i permessi, esclusi quelli per occupazione di suolo pubblico, mentre restano a carico della ditta appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione dei lavori.

Disciplina nel cantiere

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare ed a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere. Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero ben accetti all'Amministrazione appaltante, nei termini previsti dal vigente capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Domicilio della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del proprio domicilio legale.

ART. 53 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione e il recesso del contratto sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 122 e dall'art. 123 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 54 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

Le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Ravenna.